

BANDO DI ATTUAZIONE DELLA MISURA 132
“Sostegno agli agricoltori che partecipano ai sistemi di qualità alimentare”

1. Riferimenti normativi

I principali presupposti normativi a base del presente bando sono i seguenti :

- Regolamento (CE) n. 1290 del Consiglio del 21 giugno 2005 e s.m.i.;
- Regolamento (CE) n. 1698 del Consiglio del 20 settembre 2005 e s.m.i.;
- Regolamento (CE) n. 1974 della Commissione del 15 dicembre 2006 e s.m.i.;
- Decreto del Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali n. 1205 del 20.03.2008 e s.m.i.;
- Regolamento (CE) 73/2009 del 19 gennaio 2009 che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e che modifica i regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE) n. 378/2007 e abroga il regolamento (CE) n. 1782/2003 e successive modifiche;
- Decisione della Commissione Europea C(2010) 1261 del 2-3-2010 che approva la revisione del PSR Campania 2007-2013 e modifica la decisione della Commissione C(2007) 5712 del 20 novembre 2007 recante approvazione del programma di sviluppo rurale recepita con Deliberazione della Giunta Regionale n. 283 del 19/03/2010;
- Legge 4 giugno 2010, n. 96 “Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2009”;
- Le vigenti disposizioni generali per l'attuazione dei bandi di misura del PSR Campania 2007-2013;
- Le vigenti "Linee guida sull'ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale e ad interventi analoghi" redatte dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
- Regolamento (UE) n. 65/2011 della Commissione, del 27 gennaio 2011, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio per quanto riguarda l'attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale, abroga e sostituisce il Reg. (CE) 1975/2006 con effetto dal 1° gennaio 2011;

- Regolamento (UE) n. 679/2011 della Commissione del 14 luglio 2011 che modifica il regolamento (CE) n. 1974/2006 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).

2. Dotazione finanziaria

La dotazione finanziaria per l'attuazione della Misura 132 per il presente bando è fissata in euro 1.500.000,00.

3. Finalità della Misura e tipologie di intervento

La misura mira a incentivare la partecipazione degli agricoltori a sistemi di qualità riconosciuti delle produzioni agro-alimentari, inserendosi così nel quadro degli interventi volti al miglioramento della competitività dei prodotti agricoli attraverso la leva "qualità".

Allo scopo, essa prevede un sostegno annuale agli agricoltori che partecipino ai sistemi di qualità alimentare comunitari o riconosciuti dagli Stati membri, ad esclusione di quei sistemi la cui unica finalità sia quella di fornire un controllo più severo del rispetto delle norme obbligatorie comunitarie e/o nazionali.

Tale sostegno è concesso unicamente per prodotti agricoli di qualità destinati al consumo umano, di seguito elencati:

- a) prodotti ottenuti con metodo di produzione biologica ai sensi del Regolamento (CEE) n. 2092/1991 del Consiglio del 24 giugno 1991 e successive modifiche ed integrazioni¹, e ai sensi della normativa nazionale derivata;
- b) prodotti registrati ai sensi del Regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari, ed in particolare:
 - i. Prodotti a Denominazione di Origine Protetta (DOP) riconosciuti dall'Unione Europea
 - Caciocavallo Silano [Reg. (CE) n. 1236/96]
 - Cipollotto Nocerino [Reg. (CE) n. 256/08]
 - Fico bianco del Cilento [Reg. (CE) n. 417/06]
 - Mozzarella di Bufala Campana [Reg. (CE) n. 1107/96]

¹ Reg. (CE) n. 834/2007 relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il Reg. (CE) n. 2092/1991 a decorrere dal 1° gennaio 2009

- Pomodoro S. Marzano dell'Agro Sarnese-nocerino [Reg. (CE) n. 1236/96]
 - Pomodorino del Piennolo del Vesuvio [Reg. (CE) n. 1238/09]
 - Provolone del Monaco [Reg. (CE) n. 121/10]
 - Ricotta di Bufala Campana [Reg. (CE) n. 634/10]
- ii. *Prodotti a Indicazione Geografica Protetta (IGP) registrati dall'Unione Europea*
- Carciofo di Paestum [Reg. (CE) n. 465/04]
 - Castagna di Montella [Reg. (CE) n. 1107/96]
 - Limone Costa d'Amalfi [Reg. (CE) n. 1356/01]
 - Limone di Sorrento [Reg. (CE) n. 2446/00]
 - Marrone di Roccadaspide [Reg. (CE) n. 284/08]
 - Melannurca Campana [Reg. (CE) n. 417/2006]
 - Nocciola di Giffoni [Reg. (CE) n. 2325/97]
- c) prodotti riconosciuti ai sensi del Regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vinicolo, e successive modificazioni e ai sensi della normativa nazionale derivata:
- i. VINI a Denominazione di Origine Controllata e Garantita (D.O.C.G.)
- Taurasi (D.M. 11.03.93);
 - Greco di Tufo (D.M. 18.07.03);
 - Fiano di Avellino (D.M. 18.07.03);
- ii. VINI a Denominazione di Origine Controllata (D.O.C.)
- Aglianico (DPR 29.10.86);
 - Asprino di Aversa (D.M. 12.08.93);
 - Campi Flegrei (D.M. 03.10.94);
 - Capri (DPR 07.09.77);
 - Castel San Lorenzo (DPR 06.11.91);
 - Cilento (DPR 03.05.89);
 - Costa d'Amalfi, con sottozone Tramonti, Furore e Ravello (D.D. 10.08.95);
 - Falerno del Massico (DPR 03.01.89);

- Galluccio (*D.D. 04.08.97*);
 - Guardiolo (*D.M. 18.08.93*);
 - Irpinia (*D.M. 13.09.05*)
 - Ischia (*Dpr 03.03.66 - D.M. del 31.07.1993 -D.M. del 30.10.1995*);
 - Penisola Sorrentina, con sottozone Lettere, Gragnano e Sorrento (*D.M. 03.10.94*);
 - Sannio (*D.D. 05.08.97*);
 - Sant'Agata dei Goti o Sant'Agata de' Goti (*D.M. 3.08.93*)
 - Solopaca (*DPR 20.09.73*);
 - Taburno (*DPR 29.10.86*);
 - Vesuvio e Lacrima Christi del Vesuvio (*DPR 13.01.83*);
- d) prodotti riconosciuti ai sensi del Regolamento n. 509/2006 del 20 marzo 2006, relativo alle specialità tradizionali garantite dei prodotti agricoli ed alimentari di seguito riportati:

Specialità Tradizionale Garantite (STG) proposte da organismi italiani e riconosciute dalla Unione Europea

- Mozzarella [*Reg. (CE) n. 2527 del 25.11.98*]

4. Ambiti territoriali di attuazione

La misura trova applicazione in ambiti territoriali differenti a seconda dei diversi prodotti di qualità, in coerenza con quanto previsto dal relativo sistema di qualità alimentare interessato.

In particolare, essa si applica:

- a) nell'intero territorio regionale per i prodotti certificati ai sensi del Regolamento (CEE) n. 2092/1991 del Consiglio del 24 giugno 1991 e successive modifiche ed integrazioni, e ai sensi della normativa nazionale derivata;
- b) nelle zone ricadenti nel territorio regionale individuate dai disciplinari di produzione dei prodotti registrati ai sensi del Regolamento (CE) n. 510/2006;
- c) nelle zone ricadenti nel territorio regionale individuate dai disciplinari di produzione dei prodotti riconosciuti ai sensi del Regolamento (CE) n. 1493/1999 e successive modificazioni ed integrazioni, e ai sensi della normativa nazionale derivata;

- d) nell'intero territorio regionale per i prodotti riconosciuti ai sensi del Regolamento n. 509/2006.

5. Soggetti beneficiari dell'intervento

Possono beneficiare dell'aiuto le imprese agricole, le società cooperative agricole e loro consorzi - iscritte, rispettivamente, nelle sezione speciale della CCIAA e all'Albo delle Cooperative nella sezione a mutualità prevalente - che operano nella fase di produzione e/o trasformazione dei prodotti agricoli certificati in relazione ai sistemi di qualità alimentare riportati al precedente paragrafo 3.

Tali soggetti devono essere in possesso della certificazione rilasciata dall'Organismo di controllo all'uopo deputato e dovranno impegnarsi a partecipare al sistema di qualità alimentare al quale hanno aderito per almeno i 3 anni consecutivi a quello della prima domanda di aiuto/pagamento presentata.

Possono beneficiare dell'aiuto anche quei soggetti che si assoggettino per la prima volta ad un sistema di qualità alimentare. In tal caso, essi dovranno dimostrare di conseguire la certificazione entro 3 anni dalla data di presentazione della domanda, impegnandosi a presentare la certificazione stessa entro 30 giorni dalla data del suo conseguimento.

Non possono presentare domanda di contributo le seguenti categorie di soggetti:

1. altri soggetti che, pur operando nell'ambito dei "sistemi di qualità alimentare", non rientrano tra le categorie definite precedentemente;
2. le imprese agricole, che a seguito dell'attività di vigilanza da parte degli Enti competenti e di controllo, da parte dell'Ente certificazione, risultano essere sospese e/o revocate dal sistema di qualità alimentare specifico;
3. gli imprenditori agricoli che beneficino del sostegno al prepensionamento (misura 113);
4. le imprese che non siano preventivamente iscritte all'anagrafe delle aziende agricole.

6. Compatibilità tra misure

E' consentita la cumulabilità con tutte le misure, ad eccezione della misura 113 (prepensionamento degli imprenditori e dei lavoratori agricoli).

In particolare, la misura opera in sinergia con le misure 121 "ammodernamento delle aziende agricole", 123 "accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli e forestali" 133 "sostegno alle associazioni di

produttori per attività di informazione e promozione riguardo ai prodotti che rientrano nei sistemi di qualità” e 214 azione b) “pagamenti agroambientali – agricoltura biologica”.

Alle aziende agricole in possesso dei requisiti per l’adesione alla misura 214 azione b) potrà essere riconosciuta la quota parte delle spese ammissibili, specificate al successivo paragrafo 9, che eccede il costo di transazione calcolato per la determinazione del premio nella misura 214 b) riportato all’allegato 7 del Programma di Sviluppo Rurale.

L’aiuto previsto dalla presente misura non è cumulabile al sostegno previsto dal D.M. 29 luglio 2009 “Disposizioni per l’attuazione dell’articolo 68 del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio del 19 gennaio 2009” all’art. 3 “sostegno specifico per il miglioramento delle carni bovine” comma 3 lett. b) e all’art. 5 “sostegno specifico per il miglioramento dell’olio di oliva”

7. Requisiti di ammissibilità

I soggetti destinatari degli aiuti del PSR che intendono presentare domanda, sono obbligati, preventivamente, alla costituzione o all’aggiornamento del fascicolo aziendale, così come indicato nelle disposizioni generali.

Le informazioni contenute nel fascicolo aziendale costituiscono parte integrante e sostanziale dell’istanza presentata, necessarie ai fini dell’ammissibilità della stessa. La non corrispondenza dei dati indicati nel fascicolo con quelli riportati nella domanda di aiuto comportano la non ammissibilità della domanda di aiuto.

Al fine di poter beneficiare dell’incentivo i soggetti richiedenti devono condurre in base ad un legittimo titolo di proprietà o di fitto, i terreni e/o gli opifici ove operano la fase di produzione, lavorazione e trasformazione dei prodotti agricoli. I contratti non formati per atto pubblico o scrittura privata autenticata (verbali), sono validi sempreché registrati. In tal caso bisognerà allegare alla domanda di aiuto copia della registrazione del contratto (in caso di affitto la durata residuale del contratto dovrà essere almeno pari a 5 anni).

Il soggetto richiedente per ricevere l’aiuto deve essere in possesso della certificazione rilasciata dall’Organismo di controllo all’uopo deputato. Nel caso sia la prima volta che si assoggetta ad un sistema di qualità dovrà dimostrare di aver conseguito la certificazione entro tre anni dalla domanda di partecipazione al sistema di qualità stesso.

Non possono fruire delle agevolazioni previste dalla presente misura i soggetti già destinatari di finanziamenti a valere su Fondi FEOGA (Orientamento e PSR 2000-2006) e FEASR, i quali si trovino nelle seguenti condizioni:

- nell’anno civile in corso o in quello precedente sono stati emessi provvedimenti definitivi di revoca dei benefici concessi non determinati da espressa volontà di rinuncia manifestata dagli interessati;

- sono stati adottati e permangono ancora vigenti provvedimenti di sospensione del finanziamento;
- nell'anno civile in corso o in quello precedente si è dovuto procedere a recuperi delle somme liquidate a mezzo escussione delle polizze fideiussorie mantenute in garanzia degli importi pagati;
- è ancora atteso il pagamento delle sanzioni comminate e/o la restituzione dei finanziamenti liquidati sulla base di provvedimenti provinciali e/o regionali adottati.

8. Regime di incentivazione

L'aiuto consiste in un contributo a fondo perduto erogato annualmente il cui importo è pari all'ammontare dei costi fissi derivanti dalla partecipazione ai sistemi di qualità alimentare così come definiti nel paragrafo "spese ammissibili"

L'importo massimo per anno e per singola azienda è di € 3.000,00 per un periodo massimo di 5 anni, con riferimento ai limiti temporali imposti dalla programmazione PSR Campania 2007-2013.

Non sono ammesse domande di aiuto/pagamento di importi inferiori a € 100,00.

9. Spese ammissibili

Sono ammissibili all'aiuto tutte le spese, al netto dell'IVA, sostenute nel corso dell'anno civile antecedente a quello di presentazione della domanda per i "costi fissi" di adesione e partecipazione ad uno o più dei Sistemi di qualità alimentare indicati al paragrafo 3.

In considerazione della avvenuta sospensione dei bandi del PSR dal 1° luglio al 31 dicembre 2010 che ha impedito la presentazione delle istanze nelle modalità inizialmente previste, per il 2011 è possibile presentare istanza anche per le spese sostenute nell'anno 2009.

Per "costi fissi" si intendono i costi dovuti ad un Organismo di controllo, autorizzato dal Ministero Politiche Agricole Alimentari e Forestali, che devono necessariamente essere sostenuti per l'adesione e la partecipazione al Sistema di Qualità alimentare, quali:

- a) i costi di iscrizione e le quote annuali dovute per la partecipazione al sistema dei controlli;
- b) la quota annuale di controllo intesa a verificare il rispetto delle condizioni prescritte dal sistema;
- c) i costi corrisposti per l'autorizzazione all'uso in etichetta dell'indicazione del sistema di qualità alimentare;

P.S.R. CAMPANIA 2007 – 2013
INTERVENTI COFINANZIATI DAL FEASR

- d) il costo della verifica ispettiva per la certificazione del prodotto;
- e) il costo di registrazione del prodotto confezionato certificato

Per le aziende in possesso dei requisiti per l'adesione alla misura 214 azione b) (pagamenti agroambientali - agricoltura biologica) alla spesa ammessa sarà detratto l'importo delle spese di transazione così come calcolato nella misura 214 azione b) all'allegato 7 del P.S.R. che di seguito si riporta:

Gruppi omogenei di colture	Per superfici ricadenti in ZVN					
	Macroaree A1, A2, A3, B (€/ha)	Macroarea C (€/ha)	Macroaree D1, D2 (€/ha)	Macroaree A1, A2, A3, B (€/ha)	Macroarea C (€/ha)	Macroaree D1, D2 (€/ha)
Vite	34,00	33,00	31,00	31,00	30,00	28,00
Fruttiferi maggiori	28,00	32,00	38,00	25,00	28,00	34,00
Fruttiferi minori	38,00	31,00	15,00	34,00	28,00	18,00
Ortive	26,00	19,00	16,00	23,00	17,00	15,00
Colture ind. per il consumo umano	18,00	23,00	13,00	16,00	20,00	12,00
Colture cerealicole	13,00	12,00	10,00	6,00	5,00	4,00

Qualora i costi di adesione e partecipazione ad un sistema di qualità dovuti ad un Organismo di controllo siano stati sostenuti, a seguito di apposita convenzione, da una O.P. o da una società cooperativa agricola per conto dei propri soci e quindi non direttamente dalla singola impresa agricola, la spesa sarà ammessa a contributo solo se sarà comprovato che la stessa è stata successivamente ripartita e sostenuta individualmente dai soci che hanno aderito al sistema di qualità alimentare.

Non sono ammesse le spese relative:

- a) alle analisi previste dall'attività di autocontrollo disciplinata dalla normativa vigente;
- b) ad ispezioni supplementari e/o analisi effettuate a seguito di accertamento di irregolarità da parte dell'Organismo di controllo;
- c) ai costi derivanti dalle attività attribuite dalle normative nazionali ai Consorzi di tutela dei prodotti DOP/IGP e che sono posti a carico di tutti i soggetti della filiera.

10. Criteri di selezione

In deroga alle disposizioni generali le istanze pervenute saranno raggruppate in una graduatoria regionale unica annuale e la selezione dei beneficiari non prevede un punteggio minimo di accesso.

La selezione sarà effettuata in base al punteggio complessivo attribuito ad ogni domanda per le priorità di seguito descritte, secondo lo schema di calcolo riportato, che utilizza il prodotto del peso del fattore di valutazione per un

P.S.R. CAMPANIA 2007 – 2013
INTERVENTI COFINANZIATI DAL FEASR

coefficiente adimensionale, il cui valore esprime la presenza o l'assenza della priorità.

Gli elementi di priorità sotto riportati sono valutati con riferimento al momento della ricezione della domanda di aiuto/pagamento.

La concessione dell'aiuto, ed il relativo pagamento, avverrà sulla base della posizione assunta dal beneficiario nella graduatoria di merito, seguendo l'ordine decrescente, dalla prima fino all'esaurimento dei fondi disponibili.

In caso di parità di punteggio sarà data precedenza all'azienda che aderisce per la prima volta al sistema e in caso di ulteriore parità all'impresa con il rappresentante legale più giovane.

P.S.R. CAMPANIA 2007 – 2013
INTERVENTI COFINANZIATI DAL FEASR

Descrizione	Peso (A)	Condizione	Valore (B)	Punteggio C= AxB
Età del beneficiario ²	5	≤40 anni	1	
		41 – 50	0,6	
		51 – 55	0,3	
		≥ 56	0	
Impresa condotta da donne ³	5	Si	1	
		No	0	
Prima adesione al sistema	40	Si	1	
		No	0	
Partecipazione ad Associazione o Consorzi di produzione	10	Si	1	
		No	0	
Adesione a sistemi di gestione ambientale (ISO 14001 EMAS)	10	Si	1	
		No	0	
Localizzazione dell'impresa in aree sensibili dal punto di vista ambientale e/o protette (Aree Parco Nazionale o Regionale, Aree Natura 2000) ⁴	10	Si	1	
		No	0	
Domande positivamente istruite ai sensi della misura 121 del PSR	10	Si	1	
		No	0	
Sottoscrizione di contratti di filiera	5	Si	1	
		No	0	
Prodotti di qualità interessati da fenomeni contingenti di crisi	5	Si	1	
		No	0	

² Per le società l'età va calcolata per

- le società agricole semplici e di persone sulla età media dei soci;
- le società di capitali sull'età media dei componenti del C.d.A.

³ Sono considerate condotte da donne:

- le società semplici e di persone, la cui compagine sociale è costituita da donne per oltre il 50%;
- le società di capitali in cui i 2/3 delle quote di partecipazione al capitale appartengono a donne e i 2/3 degli organi di amministrazione sono costituiti da donne.

⁴ l'azienda insiste nelle aree sensibili se in esse ricade la parte prevalente (superiore al 50%) della superficie aziendale.

11. Presentazione della domanda di aiuto e documentazione richiesta

Per l'attuazione della presente misura viene adottata la formula del "bando aperto a sessioni predeterminate", come indicato nelle disposizioni generali.

Gli interessati, per accedere alla misura, dovranno far pervenire al Soggetto attuatore territorialmente competente (quello nel cui territorio ricade la superficie aziendale o la maggior parte di essa):

- Domanda di aiuto/pagamento
- Formulario
- Documentazione a corredo.

Il tutto dovrà essere contenuto in un plico chiuso riportante sul frontespizio la dizione "P.S.R. Campania – Misura 132" e il nominativo, il recapito postale nonché il numero di fax del richiedente.

Le domande possono essere presentate nei modi ordinariamente utilizzati: a mezzo ricorso al servizio postale nazionale (Poste Italiane SpA), corriere espresso, consegna a mano, fermo restando che, qualunque sia la modalità utilizzata, le domande devono tassativamente pervenire ai Soggetti Attuatori entro il termine di scadenza stabilito. In ogni caso ai fini della ricevibilità delle domande nella graduatoria di riferimento viene ritenuta valida unicamente la data di arrivo risultante dal protocollo dell'Ufficio ricevente.

Nessuna responsabilità è addebitabile al Soggetto attuatore per disguidi dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte del richiedente, né per eventuali disservizi postali o comunque dovuti a fatto di terzi, a casi fortuiti o di forza maggiore, né per eventuale mancata restituzione dell'avviso di ricevimento della raccomandata.

L'istanza, il formulario e i modelli delle dichiarazioni sostitutive dovranno essere generati utilizzando esclusivamente il portale della Regione Campania.

Al termine degli inserimenti, attraverso la prevista funzione, verranno prodotti i documenti stampati che dovranno, pena inaccettabilità della richiesta, essere sottoscritti dal richiedente.

La documentazione a corredo della domanda di aiuto sarà costituita da:

- dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt. 46, 47 del D.P.R. 445/2000 prodotta dalla procedura informatica attraverso la quale viene compilata la richiesta di aiuto;
- dichiarazione di impegno prodotta dalla procedura informatica attraverso la quale viene compilata la richiesta di aiuto
- dichiarazioni semplici
- certificazione attestante la partecipazione al sistema di qualità alimentare, in copia conforme all'originale;

P.S.R. CAMPANIA 2007 – 2013
INTERVENTI COFINANZIATI DAL FEASR

- giustificativi di spesa relativi alle spese sostenute per la partecipazione ai sistemi di qualità alimentare nell'anno precedente;
- nel solo caso di contratto verbale di affitto, copia della registrazione del contratto;
- ai soli fini del punteggio, copia domanda di rimborso conseguente alla crisi di mercato;
- certificato di iscrizione alla CCIAA, attestante l'inesistenza di procedure concorsuali e con dicitura antimafia
- copia fotostatica del documento di identità del richiedente

nel caso il beneficiario sia una società va inoltre allegato:

- l' Atto costitutivo e, se del caso, allegato Statuto, in copia conforme all'originale;
- l'elenco dei soci, indicando per ciascuno di essi la data di nascita e il codice fiscale;

Con la dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 con la consapevolezza della responsabilità penale che si assume in caso di falsa dichiarazione ai sensi dell'art. 76 del medesimo D.P.R. 445/2000, il beneficiario dovrà dichiarare:

- di non avvalersi di piani individuali di emersione ai sensi della Legge 383/2001 e ss. mm. ed ii, ovvero di aver concluso il periodo di emersione, come previsto dalla medesima legge;
- di non aver riportato condanne con sentenza passata in giudicato o con emissione di decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, ovvero con applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del c.p.p., per gravi reati contro la P.A. quali i delitti di truffa aggravata (se il fatto è commesso in danno dello Stato o di un altro Ente pubblico: art. 640 c. 2 n. 1 c.p.), truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis c.p.), corruzione, oltre i delitti di partecipazione ad una organizzazione criminale (art. 416 – bis c.p.), riciclaggio (art. 648 – bis c.p.), impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 – ter c.p.))⁵;
- di non aver subito condanne con sentenza passata in giudicato per reati di frode o sofisticazione di prodotti alimentari di cui al Titolo VI capo II e Titolo VIII capo II del codice penale ad agli artt. 5, 6 e 12 della L. 283/19626;

⁵ Nel caso di più soggetti dotati di rappresentanza, tale dichiarazione deve essere resa da ciascuno di essi

⁶ Nel caso di più soggetti dotati di rappresentanza, tale dichiarazione deve essere resa da ciascuno di essi

- di non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, alle norme in materia di sicurezza sul luogo di lavoro (D.Lvo 81/08) ovvero di aver regolarizzato la propria posizione;
- di non aver presentato domanda di aiuto a valere sulla misura 113 del PSR sostegno al prepensionamento;
- essere in regola con il rispetto degli obblighi previsti dal regime delle quote latte relativamente al versamento del prelievo supplementare dovuto ai sensi della vigente normativa comunitaria e nazionale;
- di essere in regola con la normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di superfici vitate.

Il beneficiario dovrà rendere, inoltre, le seguenti dichiarazioni semplici:

- la conformità tra la versione cartacea e quella informatica della domanda di aiuto;
- di essere pienamente a conoscenza del contenuto del bando di attuazione della Misura e delle disposizioni generali e di accettare gli obblighi derivanti dalle disposizioni in essi contenute;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. Del 30.06.2003 n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici, nell'ambito del procedimento teso all'ottenimento dei benefici economici.

Attesa l'urgenza di accelerare al massimo l'iter di realizzazione degli interventi, anche al fine di evitare il rischio di disimpegno automatico delle risorse finanziarie da parte dell'U.E., le istanze che fossero corredate da documentazione o dichiarazioni carenti o incomplete non saranno ammesse a valutazione (non è ammessa l'integrazione delle istanze) e non saranno restituite.

12. Presentazione delle domande di pagamento e documentazione richiesta

La presentazione delle domande di pagamento è disciplinata nelle disposizioni generali per l'attuazione delle misure.

La mancata richiesta annua di aiuto/pagamento non comporta il recupero del contributo erogato nell'anno o negli anni precedenti, a condizione che il beneficiario permanga nel sistema di qualità per i tre anni previsti e adempia all'obbligo di comunicare la motivazione dell'eventuale mancata domanda di aiuto/pagamento.

Qualora entro i termini previsti nella comunicazione di ammissione a finanziamento, non venga presentata la domanda annua di aiuto/pagamento il

beneficiario deve comunicare al Soggetto Attuatore competente per territorio la motivazione per la mancata richiesta di aiuto/pagamento.

In merito a tutte le domande di pagamento, nonché in tutti gli atti amministrativi che a qualunque titolo attivino un procedimento amministrativo di erogazione di aiuti comunitari, ogni controversia relativa alla loro validità, interpretazione, esecuzione è devoluta al giudizio arbitrale o alla procedura conciliativa in conformità alle determinazioni del Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 20/12/2006, pubblicato nella G.U. del 27/02/2007 e s.m.i., che le parti dichiarano espressamente di conoscere ed accettare.

13. Impegni del beneficiario

Il beneficiario si impegna a:

- a rispettare gli obblighi previsti dalla misura;
- a partecipare al sistema di qualità alimentare al quale ha aderito per almeno i tre anni consecutivi a quello della prima domanda di aiuto presentata;
- a presentare, nel caso si tratti di prima adesione, la certificazione relativa al sistema di qualità alimentare entro 30 giorni dalla data del suo conseguimento e comunque entro i tre anni dalla data di presentazione della domanda;
- a comunicare la motivazione dell'eventuale mancata domanda di aiuto presentata;
- a non effettuare alcuna trasformazione societaria, sia durante la realizzazione dell'investimento che per l'intero periodo vincolativo, essendo consapevole che in caso contrario incorrerà nella revoca delle agevolazioni concesse;
- ad assicurare la conservazione presso la propria sede della documentazione giustificativa delle spese sostenute e di pertinenza del progetto approvato, opportunamente organizzata e fascicolata, nonché ad esibirla in caso di controlli e verifiche svolte dagli Uffici preposti;
- rendere disponibili tutte le informazioni necessarie al sistema di monitoraggio e valutazione delle attività finanziate;
- a dare accesso, in ogni momento e senza restrizioni, ad appezzamenti e impianti aziendali e alle sedi amministrative, nonché a tutta la documentazione necessaria ai fini dell'istruttoria e dei controlli;
- a condurre l'azienda nel rispetto della condizionalità di cui agli artt.5 e 6 del Reg.(CE) n.73/2009 (allegati II CGO e III BCAA), nonché delle vigenti norme nazionali di attuazione di cui al decreto Mipaaf del 21 dicembre 2006 ed ai relativi provvedimenti regionali; ad assicurare il proprio

supporto per le verifiche e i sopralluoghi che l'Amministrazione riterrà di dover effettuare.

- a non cedere a titolo definitivo, disgiuntamente dall'azienda, la propria quota latte per la durata pari a quella del vincolo di destinazione e d'uso degli investimenti finanziati (per le aziende zootecniche che accedono ai benefici per il comparto latte bovino);
- sanare le irregolarità, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento di imposte, tasse e contribuzione sociale per sé e per i dipendenti. Si precisa che nel caso di contributi previdenziali, come stabilito dalla Legge 46/07 e n. 247/07, alla presentazione della domanda di pagamento AGEA, nella sua qualità di Organismo Pagatore, verificherà l'esistenza di eventuali morosità, certe ed esigibili, e, in caso di riscontro positivo, procederà direttamente alla compensazione. In tutti gli altri casi la revoca del finanziamento non sarà automatica ma verrà valutata caso per caso, secondo discrezionalità.

Deve, inoltre, impegnarsi a partecipare o a confermare la partecipazione al sistema di qualità alimentare al quale ha aderito per almeno i 3 anni consecutivi a quello della prima domanda di aiuto/pagamento presentata.

L'impegno decorre dall'anno di presentazione della domanda di aiuto ed il richiedente deve impegnarsi a presentare per il triennio di impegno la domanda annua di aiuto/pagamento.

14. Controlli

I controlli amministrativi, in situ ed in loco sono previsti per verificare il rispetto delle condizioni di concessione e dei relativi impegni assunti.

I controlli saranno effettuati secondo quanto desumibile dal presente bando, integrato con le disposizioni generali.

Le accertate false dichiarazioni, a qualsiasi titolo rese, comporteranno, oltre alla denuncia alla competente autorità giudiziaria:

- la revoca del finanziamento concesso;
- l'immediato recupero delle somme eventualmente liquidate maggiorate degli interessi di legge;
- l'applicazione delle sanzioni previste dalle norme comunitarie;
- l'esclusione della possibilità di richiedere nuovi finanziamenti nell'ambito della stessa misura per l'anno civile in corso e per l'anno civile successivo.

Qualora durante l'attività di controllo da parte dell'amministrazione dovesse risultare che il beneficiario ha chiesto e ottenuto altri aiuti di stato, per la realizzazione dei medesimi investimenti previsti dal progetto presentato, si darà corso alle procedure di revoca dell'aiuto e di recupero delle somme

eventualmente erogate, secondo le procedure indicate dall'Organismo Pagatore.

15. Revoca del contributo e recupero delle somme erogate

A seguito di mancata realizzazione del progetto d'investimenti entro i termini, o per difformità dal progetto o per effetto di esito negativo dei controlli, previa intimazione rivolta ai sensi delle norme vigenti, verrà emesso provvedimento di revoca dei benefici concessi. Il recupero delle somme eventualmente già liquidate avverrà nel rispetto delle disposizioni generali per l'attuazione delle misure.

In caso di recesso dai benefici verrà emesso provvedimento di revoca della concessione. Il recupero delle somme eventualmente già liquidate avverrà nel rispetto delle disposizioni generali per l'attuazione delle misure.

Eventuali ulteriori responsabilità civili e/o penali saranno denunciate alle Autorità competenti secondo quanto previsto dalle norme vigenti.

16. Riduzioni

Il mancato rispetto degli impegni di cui al DRD n° 45 del 17/06/2010 comporterà la riduzione del contributo o la decadenza totale dallo stesso applicando i criteri definiti nell'allegato al decreto richiamato.

Se il soggetto richiedente, non adempie all'impegno di rimanere nel sistema di qualità per tre anni consecutivi si provvede al recupero di quanto già erogato nell'anno o negli anni precedenti ad esclusione di casi dovuti di forza maggiore.

Se l'importo del contributo richiesto nella domanda di aiuto/pagamento supera di oltre il 3% l'importo del contributo liquidabile a seguito dell'accertamento della spesa, a quest'ultimo importo si applica una riduzione pari alla differenza tra i due importi. Tuttavia non si applicano riduzioni se il beneficiario è in grado di dimostrare che non è responsabile dell'esclusione degli importi risultati non ammissibili in sede di accertamento.

Le riduzioni si applicano anche in caso di accertamento di spese non ammissibili individuate nel corso dei controlli in loco e dei controlli ex-post a norma degli articoli 28 e 30 del reg. CE n. 1975/06, sempre con riferimento alla domanda di aiuto/pagamento presentata dal beneficiario.